CITTA' di VALDAGNO

Provincia di Vicenza

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ULTERIORI MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO PER LIMITARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS": REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI SETTIMANALI DEL MARTEDÌ, DEL VENERDÌ E DEL MERCATO AGRICOLO DEL SABATO

Il Sindaco

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e da ultima del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato – attualmente fino al 30 aprile 2021 – lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamate le disposizioni emanate, sia a livello nazionale che regionale, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora vigenti, in modo particolare il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, efficace fino al 5 marzo 2021;

Viste le "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" - Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome dell'8 ottobre 2020, scheda relative al "Commercio al dettaglio su aree pubbliche", allegato 9) del D.P.C.M. 14 gennaio 2021;

Richiamata la propria Ordinanza n. 12 del 18 gennaio 2021 inerente disposizioni per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 con ulteriori misure di contenimento al fine di limitare il rischio di diffusione del "coronavirus" che, oltre alla chiusura / sospensione / limitazione di talune attività, limitava lo svolgimento dei mercati ai soli generi alimentari fino a martedì 26 gennaio 2021;

Sentite le Associazioni di Categoria del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative;

Richiamato l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui il Sindaco adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa citate, e fatto salvo provvedimenti nazionali e regionali più restrittivi:

1. lo svolgimento dell'attività mercatale:
   - nelle giornate di martedì e venerdì, nelle piazze e vie del Centro Storico;
   - del mercato agricolo del sabato, nel tratto di Viale V.E. Marzotto, compreso tra Viale G. Puccini e Viale Duca D'Aosta;

   in riferimento alle misure organizzative contenute nelle vigenti "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" - Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome dell'8 ottobre 2020, scheda relative al "Commercio al dettaglio su aree pubbliche", secondo le indicazioni riportate nelle planimetrie allegate "TTL.1, "TTL.2" e "TTL.3" alla presente ordinanza, a costituirne parte integrante e sostanziale, e come di seguito regolamentato;

2. **è sospesa la vendita di beni usati**;

3. in considerazione del contesto urbano, è contingentato il numero massimo di clienti che possono essere presenti contemporaneamente:
   - limitatamente all'ambito di Piazza Roma, al martedì: n. 28
   - limitatamente all'ambito di Piazza Roma, al venerdì: n. 28
   - all'area del mercato agricolo del sabato: n. 28

4. è previsto un servizio di sorveglianza che presidierà l'area mercatale con la presenza di almeno:
   - 5 addetti nel mercato del martedì;
   - 8 addetti nel mercato del venerdì;
   - 2 addetti nel mercato agricolo del sabato.

   Gli addetti alla sorveglianza controllano:
   - il rispetto del divieto di assembramento e della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra presenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale); se necessario - a seconda del flusso di persone - possono controllare i varchi individuati, limitando il numero di clienti presenti all'interno delle aree;
   - l'utilizzo della mascherina sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;
   - la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani;

5. i gestori dei singoli banchi devono adoperarsi per evitare il formarsi di assembramenti;

6. sono applicate le misure a carico del titolare di posteggio:
   - pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
   - è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
   - messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani in ogni banco; in particolare detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
   - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
   - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
   - nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione

della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

7. sono stabiliti i seguenti orari di svolgimento:

MARTEDÌ e VENERDÌ	
Orario di vendita	dalle ore 8:00 alle 13:00
Ultimo accesso al posteggio	entro le ore 7:45
Sgombero del posteggio	entro le ore 13:30

SABATO	
Orario di vendita	dalle ore 8:00 alle 13:00
Ultimo accesso al posteggio	entro le ore 7:45
Sgombero del posteggio	entro le ore 13:30

8. sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi in loco da parte del Comando di Polizia Locale in ragione di esigenze di sicurezza ed igiene;

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

DISPONE

L'efficacia di queste misure ha decorrenza da venerdì 29 gennaio 2021 **fino a venerdì 5 marzo 2021** incluso.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente Ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Valdagno e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

La trasmissione a mezzo pec a:
- Direzione Territorio Comunale – Sezione viabilità e reti;
- Esercenti (anche mediante le relative associazioni di categoria);
- Prefettura di Vicenza;
- Consorzio di Polizia Locale Valle Agno;
- Comando stazione dei Carabinieri di Valdagno;
- Confesercenti Vicenza;
- Confcommercio Valdagno;
- Associazione Nazionale Ambulanti - U.g.l.
- Coldiretti Vicenza;
- Confederazione Italiana Agricoltori Vicenza;
- Agno Chiampo Ambiente srl
- I.C.A. Srl - Ufficio di Valdagno

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. nel

termine di 60 giorni dalla notificazione della presente o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Il Sindaco

Pratica n.° OSIND-5-2021

Firmato da Acerbi Giancarlo
Il 27/01/2021 (12:02:59)